

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE GENERALE

OGGETTO DELL'APPALTO – CATEGORIA CPV	2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA	2
VALORE DELLA CONCESSIONE	2
CANONE DI CONCESSIONE	2
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	3
AVVALIMENTO	3
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	3
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE	4
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	5
PATTO D'INTEGRITÀ	5
DOCUMENTI DI GARA	6
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	7
CONTENUTO DEL PLICO	7
GARANZIA PROVVISORIA	8
GARANZIA DEFINITIVA	8
POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	8
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI, RISCHI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	8
RESPONSABILITÀ CIVILI E SPESE LEGALI	9
CESSIONE	9
PENALITÀ	9
CONTRATTO E ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO	9
CONTROVERSIE	10
DISPOSIZIONI FINALI	10

ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'APPALTO – CATEGORIA CPV

Il bando attiene a una concessione di servizi come definita dall'art. 3, c. 1, lett. vv) e regolata dagli artt. 164 e ss. D. Lgs 50/2016. L'appalto include tutte le necessarie attività necessarie per il corretto espletamento del servizio denominato "**GESTIONE BIMESTRALE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO IN VIA SCIRE'**".

Le imprese sono obbligatoriamente tenute a visitare preliminarmente la zona in cui si svolgerà il servizio, al fine di prendere visione di ogni circostanza utile ai fini della formulazione della propria offerta. Non è previsto il rilascio di alcun attestato da parte della stazione appaltante. Ciascun partecipante alla gara dovrà tuttavia rendere dichiarazione sostitutiva di eseguito sopralluogo, nelle forme di legge.

Ai fini dell'individuazione dei servizi oggetto dell'appalto il codice CPV è il seguente:

- gestione parcheggi: 98351000-8

ARTICOLO 2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DURATA

Il servizio che si intende attivare con la presente procedura è costituito dalla **gestione in concessione delle aree parcheggio esistenti nella traversa denominata via Scirè, in corrispondenza del Campolongo Hospital** del comune di Eboli. A fronte degli introiti del servizio di gestione della sosta, l'amministrazione richiede al gestore affidatario, quale corrispettivo, il canone determinato come al successivo art. 4

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno. Il gestore dovrà farsi carico di ogni altro onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni.

ARTICOLO 3) VALORE DELLA CONCESSIONE

Il **valore della concessione** è stimato in **€ 24.590,16**, IVA esclusa. Tale valore, da intendersi ai soli fini di cui all'art. 35 del codice, quale corrispettivo spettante al concessionario per l'esecuzione del servizio richiesto, è costituito dagli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di sosta ed è stato determinato come segue:

traversa Campolongo Hospital: il numero di stalli disponibili è pari a circa 148; per essi e per il periodo oggetto dell'appalto, sulla base degli introiti registrati dalla gestione diretta, si ipotizza: mensile: 100% di riempimento € 15.000,00

Si precisa che la tariffa applicata è intesa comprensiva di IVA, trattandosi di somme versate dagli automobilisti per l'utilizzo delle aree (Agenzie Entrate RM n. 134/E del 15/11/2004).¹

Le occupazioni di aree pubbliche da destinare a parcheggio a pagamento affidate al concessionario sono esenti dall'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico e, pertanto, assoggettate unicamente al canone annuo di concessione del servizio, determinato nella misura del canone da corrispondere all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 4) CANONE DI CONCESSIONE

Nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo come definito all'art. 3 comma 1 lett. zz) del codice, legato all'espletamento di tutti i servizi richiesti.

A fronte della remunerazione derivante dalla gestione del servizio di sosta a pagamento, il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione in favore del comune di Eboli, fissato a base di gara a complessivi **€ 9.000,00** complessivo per entrambe le mensilità.

Tale canone non è soggetto a IVA.

Il versamento del canone dovrà avvenire con la seguente modalità:

- 50% dell'importo offerto alla consegna delle aree
- 50% rimanente al termine del primo mese dall'avvio del servizio.

In caso di ritardo oltre i 15 gg si procederà alla revoca dell'affidamento.

¹ Il calcolo degli introiti conduce per le due mensilità a complessivi € 30.000,00 atteso che le tariffe del parcheggio sono comprensive di IVA. Il valore della concessione va invece calcolato al netto dell'IVA e conduce al valore indicato di € 24.590,16

ARTICOLO 5) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio di che trattasi sarà affidato a mezzo di **procedura aperta** (sotto soglia) prevista dagli artt. 60 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016, con il criterio di aggiudicazione del massimo rialzo di cui all'articolo 95 c. 4 del citato D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

ARTICOLO 6) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi gli operatori economici di cui all'art. 45, c. 1 e 2 D. Lgs 50/2016 per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80², c. 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs 50/2016 e che siano in possesso di:

1. Requisiti di idoneità professionale

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale è necessaria, ai sensi dell'art. 83, c. 3, lett. a) del D. Lgs 50/2016³, l'iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto di gara.

2. Capacità tecniche e professionali

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. c), D. Lgs 50/2016, gli operatori economici devono possedere risorse umane ed esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Mezzi di prova, ai sensi del D. Lgs 50/2016, All. XVII – Parte II, lettera a) punto ii) e lettera i), sono:

• elenco dei principali servizi⁴, analoghi a quello del presente bando, con indicazione degli importi, date e destinatari. Dei servizi elencati almeno uno dovrà essere stato svolto per conto di un'amministrazione pubblica nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si applica interamente il comma 9 dell'art. 83 del codice per ciò che concerne la procedura di soccorso istruttorio per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

ARTICOLO 7) AVVALIMENTO

Si applica interamente l'art. 89 del codice, specificando in particolare che l'istituto dell'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) e, in ogni caso, con esclusione di quelli di cui all'art. 80.

ARTICOLO 8) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 09.10.2009, il presente bando è assoggettato al rispetto rigoroso di detto Protocollo, ai fini dell'osservanza degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

In particolare, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le ditte offerenti si impegnano ad osservare e sottoscrivere le seguenti clausole:

clausola 1 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara;

clausola 2 - che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell'impresa partecipante non risultano:

a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del Codice Penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale;

b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2 ter; 3 bis e 3 quater della Legge 31 Maggio 1965, N. 575;

clausola 3 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito

² Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte III.

³ Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte IV, lett. A

⁴ Da dichiarare nel modello DGUE alla Parte IV, lett. C), punto 1b.

per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006 (ndr: ora art. 105 del codice); servizio di autotrasporto; guardavia di cantiere;

clausola 4 - di accettare la prerogativa dell'Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il Comune di Eboli ed approvato con delibera di G.C. n.170 del 23/04/2009;

clausola 5 - di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, all'Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

clausola 6 - di impegnarsi a far assumere l'obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento;

clausola 7 - di essere consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti non saranno consentiti; si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati);

clausola 8 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.)

Il bando soggiace alla totalità delle clausole previste dal Protocollo medesimo.

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.

ARTICOLO 9) VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE

Ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di gestione dei servizi, ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni, qualora nel corso della gestione dei servizi, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e del Settore Patrimonio, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di concessione, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto la concessione in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.

136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice. Ai sensi dell'art.19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", tutti gli incassi e i pagamenti relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 10) DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente bando è assoggettato al rispetto rigoroso delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (articoli 82-101) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136".

La ditta aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel contratto sarà inserita la clausola secondo la quale la ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ARTICOLO 11) PATTO D'INTEGRITÀ

Ai con la deliberazione di GC n. 182 del 12/5/2016, l'amministrazione appaltante ha disposto di sottoporre il seguente "Patto di Integrità" (art. 1 co. 17 legge 190/2012), che costituisce una delle misure per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità, ai concorrenti di ogni gara e successivo affidamento di lavori, servizi e forniture, anche diretto. Dunque, ai fini innanzi dichiarati, le ditte offerenti si impegnano come stabilito dal Patto e precisamente:

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Art. 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante. Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Art. 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Art. 4 - La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Art. 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Art. 6 - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

ARTICOLO 12) DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara sono :

- Bando di gara
- Capitolato speciale d'oneri
- Modelli: DGUE, Istanza di partecipazione, Clausole artt. 8, 9, 10 e 11 del capitolato, Offerta economica.

Tutti i documenti di gara sono disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo: <http://www.comune.eboli.sa.it/bandi.aspx?c=3&sc=9>.

ARTICOLO 13) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire plico sigillato recapitato all'Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, mediante spedizione con raccomandata a mezzo servizio postale o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano, indirizzato a: Comune di Eboli – via Matteo Ripa n. 49 – 84025 Eboli (SA).

Come indicato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella Determinazione n. 4/2012, si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiuso il plico, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

All'esterno del plico, il concorrente dovrà precisare le proprie generalità ed il domicilio, nonché riportare la dicitura: "Procedura Aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di gestione BIMESTRALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO LUNGO VIA SCIRE' - NON APRIRE".

Il plico dovrà pervenire all'indirizzo innanzi indicato, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del 18 febbraio 2019**.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. Non fa fede il timbro postale. I concorrenti si assumono ogni responsabilità per eventuali ritardi nella consegna. Si precisa che, qualora il plico inviato per raccomandata o agenzia autorizzata, pur tempestivamente consegnato alla posta o al corriere, non pervenga al Comune nel termine sopra indicato, l'offerta non sarà presa in considerazione.

ARTICOLO 14) CONTENUTO DEL PLICO

Il plico dovrà contenere n. 2 buste opache, anch'esse sigillate come innanzi specificato, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:

Busta 1 - Documentazione amministrativa

Busta 2 - Offerta economica

il cui rispettivo contenuto è specificato di seguito.

Busta 1 : Documentazione amministrativa

1. **Domanda di partecipazione** alla gara, secondo il modello denominato "Istanza di partecipazione", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
2. **Documento di gara unico europea** (DGUE), redatto in conformità al formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5/1/2016, per l'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
 - o non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80
 - o soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83.
3. **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello denominato "Clausole artt. 9, 10, 11 e 12 del capitolato", corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, di adesione alle clausole di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 del presente capitolato.
N.B. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, le documentazioni di cui alle precedenti lettere A), B) e C) dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che ne faranno parte.
4. **Garanzia provvisoria**, di cui all'art. 15 del presente capitolato.

Busta 2 : Offerta economica

Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, redatta secondo l'allegato modello "Offerta economica".

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che

costituiranno l'associazione temporanea o consorzio o cooperativa.

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e in lettere, si terrà conto dell'offerta espressa in assoluto in lettere.

L'offerta è valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del codice decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine di 180 giorni.

ARTICOLO 15) GARANZIA PROVVISORIA

A corredo dell'offerta dovrà essere prestata garanzia provvisoria pari al 2% del valore della concessione di cui all'art. 3 con le modalità di cui all'art. 93 del codice che si richiama nella sua interezza. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione.

ARTICOLO 16) GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva (art. 103 del codice) pari al 10% del valore contrattuale, stabilito al precedente articolo 3, a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio del ramo cauzioni approvato con D.P.R. 13 febbraio 1999, n. 499 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 17) POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione RCVT che copra i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio stesso (art. 103 comma 7 del codice).

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è almeno pari a € **1.500.000,00**, quello per danni ad opere ed impianti, anche preesistenti, dovrà essere almeno pari a € **500.000,00**.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza del contratto.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della consegna del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 18) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI, RISCHI E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il concessionario s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

Inoltre, si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se essa non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

In caso d'inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente articolo, accertata dalla Stazio-

ne Appaltante o segnalata dagli organi competenti, il Comune di Eboli comunica alla ditta aggiudicataria e anche, se del caso, all'Ispektorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede come per legge.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la ditta aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni.

ARTICOLO 19) RESPONSABILITÀ CIVILI E SPESE LEGALI

Ogni responsabilità per atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento graverà esclusivamente sul concessionario.

Il Concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto delle stesse, né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di sosta.

I risarcimenti, i rimborsi e le spese legali che fossero a carico dell'Amministrazione per fatto e colpa del Concessionario, saranno addebitate al medesimo.

ARTICOLO 20) CESSIONE

È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappalto e di cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno.

ARTICOLO 21) PENALITÀ

Per la contestazione di anomalie imputabili al Concessionario, in particolare per infrazioni e inadempienza nella gestione del servizio, e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il comune applicherà una penale da € 500,00 (euro cinquecento/00) a € 2.000,00 (euro duemila/00), in relazione all'entità del fatto contestato.

È fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione definitiva e di affidare la gestione alla Ditta seconda classificata nella gara per l'aggiudicazione del servizio, con l'unica formalità preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell'esame delle controdeduzioni della Ditta prima aggiudicataria.

Le inadempienze saranno contestate via fax o Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'aggiudicatario provvederà a comunicare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricevuta contestazione da parte del Comune.

Qualora dette controdeduzioni non pervengano o siano ritenute comunque non accoglibili, a giudizio insindacabile del Comune, saranno applicate le penali di cui sopra.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dalla ripetizione e/o esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, pena la risoluzione del contratto.

Il suddetto pagamento, inoltre, non esonera dal risarcimento dei danni provocati agli impianti e alle attrezzature, anche preesistenti, né preclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 22) CONTRATTO E ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi scaturiti dalla presente concessione saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente capitolato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta e secondo le prescrizioni che la Stazione Appaltante si riserva di indicare ai fini dell'organizzazione esecutiva del servizio.

La stipula del contratto di servizio avverrà nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti, così come integrata dalla Direttiva ricorsi 2007/66/CE.

Il contratto è immediatamente vincolante per il Concessionario, mentre lo sarà per la Stazione appaltante dopo la sua registrazione presso il competente Ufficio del registro.

Si precisa che tutte le spese relative e conseguenti alla registrazione del suindicato atto sono a esclusivo carico del concorrente.

La sua esecuzione ha inizio dalla data della comunicazione con la quale è richiesta l'effettuazione del servizio, anche sotto riserva di legge.

Nell'accettare i Servizi sopra indicati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di aver preso conoscenza delle prestazioni oggetto dell'affidamento, di aver visionato le aree interessate dai servizi in concessione e di averne accertato le condizioni;

c) di aver valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;

d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi in concessione.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione del servizio oggetto di concessione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza d' elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento in concessione l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere possibilità e mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 23)CONTROVERSIE

Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza degli stessi.

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 205 e segg. del codice (Parte VI, Titolo I).

ARTICOLO 24)DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero essere emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

L'Amministrazione Comunale notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

F.to Il Responsabile
APO Lavori Pubblici e Patrimonio
ing. Lucia Rossi